

QUESTIONI APERTE

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

La decisione

Interpretazione conforme a Costituzione - Principio di proporzionalità - Principio di offensività

(artt. 3, 25 Cost.)

In tema di circolazione stradale, la fattispecie di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, come modificata dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, non contrasta con i principi di proporzionalità, offensività, rieducazione, uguaglianza e tassatività/determinatezza, purché sia interpretata nel senso che, ai fini della configurazione dell'illecito, sia necessario che la condotta venga posta in essere entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che le sostanze stupefacenti siano ancora idonee a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche del conducente e, quindi, ad influire negativamente sulla sua capacità di guida.

CORTE COST., 29 gennaio 2026, n. 10 - AMOROSO, *Presidente* - VIGANÒ, *Relatore*

In medio (sumptore) stat virtus? La Corte costituzionale alle prese con l'art. 187 del Codice della strada tra proporzionalità ed offensività

L'articolo esamina la recente sentenza della Corte costituzionale relativa all'art. 187 del Codice della strada, per come modificato dalla L. 25 novembre 2024, n. 177. Premessa una breve analisi critica dell'intervento di riforma, il contributo passa in rassegna le principali censure di illegittimità costituzionale formulate dalle varie ordinanze di rimessione, per poi vagliare il percorso argomentativo sviluppato dalla Consulta. Nelle conclusioni, infine, una valutazione della tenuta logico-giuridica, come pure delle implicazioni sistematiche e delle ricadute applicative della soluzione fatta propria dal Giudice delle leggi.

In medio (sumptore) stat virtus? The Constitutional Court on Article 187 of the Highway Code: between proportionality and harm principle

The article examines the recent judgment of the Constitutional Court concerning Article 187 of the Highway Code, as amended by Law No. 177 of 25 November 2024. After a brief critical analysis of the reform, the contribution reviews the principal allegations of constitutional legitimacy raised in the various orders of referral, and then assesses the line of reasoning developed by the Court. In conclusion, it offers an evaluation of the logical and legal soundness of the decision, as well as its systemic implications and practical effects.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le ordinanze di rimessione. - 3. La posizione della Corte costituzionale. - 4. Conclusioni.

1. *Premessa.* Per molti versi, la recente riscrittura della contravvenzione di guida a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta una sorta di manuale 'negativo' di scienza della legislazione¹.

Un prontuario essenziale, cioè, che ogni Parlamento dovrebbe conoscere, come un tempo s'usava per le preghiere, allo scopo però di discostarsene punto per punto.

La vicenda è ben nota, onde sufficiente ripercorrerla per linee essenziali: nel solco del processo di febbrile ripensamento – si contano all'incirca una sessantina d'interventi dalla sua entrata in vigore² – del Codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il legislatore ha da poco rimesso mano anche all'ormai «ricca provincia»³ del diritto penale della circolazione stradale, con l'ennesima novella che va nel senso d'un suo complessivo inasprimento (L. 25 novembre 2024, n. 177).

Tra le numerose innovazioni introdotte dalla riforma, tuttavia, quella che s'è imposta più d'ogni altra all'attenzione degli interpreti è certamente stata proprio la riformulazione dell'art. 187 CdS, modificato tanto nelle meccaniche d'accertamento, quanto – ed ai nostri fini soprattutto – nella descrizione del precetto.

Nella precedente versione, la fattispecie esibiva una conformazione strutturale tutto sommato piuttosto equilibrata, sanzionando, con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, «chiunque guida in stato d'alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»⁴.

¹ Sul punto, tra gli altri: CATANIA, *Sicurezza stradale: i profili penalistici della nuova riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 3, 349 ss.; MATTEVI, *La rinnovata disciplina della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti: problemi di legittimità costituzionale e alternative percorribili*, in *Arch. pen. web*, 30 ottobre 2025, 1 ss.; MATTHEUDAKIS, *Le fattispecie del codice della strada*, in MATTHEUDAKIS-NISCO, *Diritto penale della navigazione e della circolazione stradale*, Torino, 2025, 205 ss.; MENGHINI, *La riforma del codice della strada. Tra occasioni mancate e dubbi di costituzionalità*, in www.la legislazione penale.eu, 13 giugno 2025; PICCIONI-BADESSI, *Il correttivo al Codice della Strada. Analisi ragionata della L. 25 novembre 2024, n. 177*, Milano, 2025; SCENDONI-FROLDI-CINGOLANI, *Profili tossicologico-forensi della legge 25 novembre 2024, n. 177: punti critici e questioni irrisolte*, in *Riv. med. leg.*, 2025, 2, 252 ss.; TRINCI, *La guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti*, in *Diritto penale della circolazione stradale*, a cura di Balzani-Trinci, Milano, 2025, 239 ss.

² Così: MENGHINI, *La riforma del codice della strada*, cit., 2.

³ PADOVANI, *Prefazione*, in *Diritto penale della circolazione stradale*, cit., XXXIII.

⁴ Quanto al versante sanzionatorio, in dottrina sono state sollevate perplessità in ordine al rispetto, da parte dell'incriminazione, del principio di proporzionalità della pena, e ciò per via della discutibile equiparazione della guida a seguito del consumo di sostanze stupefacenti (a prescindere dalla quantità e qualità

Uno schema di tipicità che postulava quindi l'accertamento: i) dell'assunzione della sostanza (da provare attraverso l'esperimento d'apposite analisi di laboratorio); ii) dello stato d'alterazione (rilevabile attraverso il ricorso ad indici sintomatici); iii) del nesso etiologico tra le due componenti (preteso, pur nel silenzio della norma, dalla opinione nettamente prevalente di dottrina e giurisprudenza)⁵. Pietra angolare della *figura criminis*, come pare evidente, il requisito dello stato d'alterazione, elemento in grado d'ingenerare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, interesse strumentale alla tutela dei beni primari (vita ed incolumità fisica) e patrimoniali dei relativi utenti.

Il legislatore del 2024, anche a fronte della descritta sua centralità, s'è nondimeno orientato per la secca espunzione del suddetto requisito, sostituendolo con un più blando nesso di matrice cronologica tra assunzione dello stupefacente e conduzione del veicolo, così giungendo ad incriminare, molto più semplicemente, «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Per come configurata, la fattispecie ha però destato sin da subito diffuse riserve in ordine alla sua compatibilità con il dettato costituzionale, a motivo soprattutto – ma non solo – della sua attitudine a ricomprendere condotte di guida anche di molto successive rispetto al consumo della sostanza e, dunque, in condizioni d'assoluta lucidità del conducente.

Probabilmente a ciò si deve, allora, il tentativo del Governo di 'rammendare' l'assetto della disciplina, attraverso una circolare (Ministeri dell'interno e della salute) che va in larga misura ridimensionando la portata dirimpante della

in concreto assunta dall'agente), all'ipotesi di maggiore gravità d'ebbrezza alcolica (art. 186 CdS), implicante un tasso di concentrazione dell'alcol superiore a 1,5 g/l. Così, molto condivisibilmente: MATTHEUDAKIS, *Le fattispecie del codice della strada*, cit., 207.; ID, *La Corte costituzionale traccia la rotta dell'interpretazione conforme dell'art. 187 C.D.S.*, in www.indicepenaleonline.it, 23 febbraio 2026, 7.

⁵ In questo senso, v. TRINCI, *La guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti*, cit., 241 ss.; RUSSO, *L'assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente a provare il reato di guida in stato di alterazione psicofisica di cui all'art. 187 c.str.*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 7, 896 ss.; MENGHINI, *La riforma del codice della strada*, cit., 13; in giurisprudenza, *ex plurimis*: Cass., Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33312, in *Arch. giur. circ.*, 2009, 7, 622; Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 41796; Cass., Sez. IV, 27 marzo 2012, n. 16895; Cass., Sez. IV, 3 settembre 2012, n. 33617; Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 15078; *contra*, e cioè nel senso della necessità dell'accertamento del mero nesso cronologico: COZZI, *Le nuove disposizioni penali in materia di circolazione stradale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 2, 146; POTETTI, *La l. n. 120 del 2010 e il nuovo comma 1 dell'art. 187 c. strad.: vecchie e nuove questioni*, in *Cass. Pen.*, 2011, 2702 ss.; in giurisprudenza, nello stesso senso, Trib. Camerino, sent. 28 aprile 2009, in *Arch. giur. circ.*, 2009, 7, 739.

novella⁶: «in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l'assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida [...]. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida»⁷.

Che sia (autenticamente) volta a specificarne la proiezione applicativa o che rappresenti un (surrettizio) correttivo alla riforma, l'effetto della circolare, in ogni caso, è quello di 'far rientrare dalla finestra' ciò ch'era stato accompagnato alla porta: lo stato d'alterazione⁸. Arduo in effetti non coglierne le similitudini con la «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida», a cui allude il documento.

Il (maldestro?) tentativo appena descritto, ad ogni modo, non ha certo impedito alla magistratura di sollevare diverse questioni di legittimità costituzionale con oggetto la norma, i cui contenuti - e relativi seguiti innanzi al Giudice delle leggi - andremo a considerare nel prosieguo del lavoro⁹; non prima, però, di dare ulteriormente ragione di quanto provocatoriamente enunciato in esordio, ove scrivevamo di «manuali negativi» di scienza della legislazione.

Giusto un paio di brevi esemplificazioni, tra quelle - ci pare - rimaste piuttosto in ombra nel dibattito: la strumentalizzazione dei dati statistici in funzione, per così dire, «auto-legittimante» e la torsione del diritto penale per esigenze processuali.

Le opzioni adottate dal legislatore penale, è dato acquisito, dovrebbero sempre - o almeno quando possibile - poggiare su di un solido ancoraggio empirico-criminologico. Fondarsi, cioè, sull'osservazione qualitativa e quantitativa del fenomeno che ci s'appresta a disciplinare, onde, da un lato, ricorrere allo *ius terribile* soltanto quando strettamente necessario e, dall'altro, introdurre

⁶ Il documento è disponibile online al sito di Sistema Penale, con commento di GATTA, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.)*. Una circolare fa rientrare dalla finestra lo stato di alterazione psico-fisica ed esclude l'accertamento attraverso l'esame delle urine, in www.sistemapenale.it, 12 maggio 2025.

⁷ P. 2 circ.

⁸ Così efficacemente, GATTA, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.)*, cit.

⁹ Cfr. parr. 2-3.

incriminazioni con carattere d'effettività, perché aderenti al (o, comunque, non del tutto avulse dal) substrato criminologico di riferimento.

Di ciò, il legislatore del 2024 appare sorprendentemente ben avvertito, dal momento che i lavori preparatori della riforma non lesinano ampi richiami ad autorevoli studi in materia di circolazione stradale¹⁰; si legge, infatti, in apertura della Relazione illustrativa al testo di legge: «Le recenti analisi sul tasso di incidentalità stradale in Italia hanno reso evidente la necessità di intervenire in materia di sicurezza della circolazione stradale al fine di affrontarne i problemi di maggiore impatto sociale. Si evidenzia, in particolare, che nell'anno 2021 si è registrato un incremento del tasso di incidentalità pari a 151.875 incidenti stradali (+28,4 per cento rispetto all'anno precedente), 2.857 vittime (+20 per cento rispetto all'anno precedente), 204.728 feriti (+28,6 per cento rispetto all'anno precedente). Con particolare riferimento alle vittime, se ne contano 1.192 tra gli occupanti di autovetture (+17,1 per cento rispetto al 2020), 695 tra i motociclisti (+18,6 per cento), 471 tra i pedoni (+15,2 per cento), 169 tra gli utenti su mezzi pesanti (+44,4 per cento) e 67 tra i ciclomotoristi (+13,6 per cento)»¹¹.

Numeri, quindi, che denunciano sensibili incrementi dei tassi d'incidentalità stradale (quasi il trenta percento!), tratteggiando un quadro piuttosto allarmante che reclama, perciò stesso, urgenti interventi a contenimento.

Numeri, però, che nella Relazione s'omette di rammentare essere profondamente condizionati dall'andamento del contesto pandemico, in grado sia di falsarne la reale portata, che di porne in discussione l'effettiva validità. Sin troppo scontato, a tal riguardo, è invero osservare che se nel 2020 le c.d. «zone rosse» limitavano drasticamente la circolazione, il 2021 si caratterizzava, di contro, per la progressiva riapertura dei flussi e, quale naturale conseguenza,

¹⁰ ISTAT 'Incidenti stradali in Italia 2021', disponibile online al seguente link: https://www.istat.it/it/files/2022/07/REPORT_INCIDENTI_STRADALI_2021.pdf. Quanto ai lavori preparatori, s'allude, in particolare, alla Relazione illustrativa al d.d.l. n. 1435 (poi confluito nella L. 177/2024) della Camera dei deputati, 'Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285', disponibile online al seguente link: <https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1435.19PDL0055800.pdf>; dati statistici, poi, ripresi anche nel successivo dossier del Servizio studi della Camera e del Senato 'Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada A.C. 1435-A', del 29 aprile 2024, anch'esso disponibile online al seguente link: <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/TR0035a.pdf>.

¹¹ P. 1 del documento: 'Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285'.

per l'incremento dell'incidentalità. A riconoscerlo, in più punti, è del resto lo stesso studio citato nella Relazione, il quale s'apre significativamente con il *caveat* secondo cui: «La situazione pandemica e le misure per contenerla hanno influenzato l'andamento dell'incidentalità stradale e della mobilità anche nel 2021»¹².

Ecco allora che l'invocazione dei dati statistici - s'aggiunga soltanto incidentalmente: di tre anni precedenti rispetto alla novella - «si mostrò qual era»: fallace artificio retorico (*argumentum in terrorem*), per conferire posticcia giustificazione all'irrigidimento complessivo della disciplina.

Non è però soltanto lo strumentale riferimento ai dati statistici a sostegno della ineludibilità dell'intervento ciò che ci pare lo vada stagliando - come detto - nei termini di una sorta di manuale 'negativo'.

Ad esso, nel medesimo senso, s'accompagnano difatti anche le precipue ragioni addotte dal legislatore per la modifica dell'art. 187 CdS.

Ragioni, vale a dire, d'ordine meramente probatorio, rispondenti all'imperativo di semplificare, espungendo uno degli elementi del fatto tipico (peraltro non uno qualsiasi, ma il fulcro del disvalore dell'illecito), la prova del reato per agevolare la attività degli accertatori: «al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia [...] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità pubblica»¹³.

Trattasi - si dirà - d'operazione del tutto fisiologica: il diritto penale, in effetti, «fuori dal processo, è invisibile»¹⁴, sicché le soluzioni di matrice sostanziale vanno sempre in una certa misura pensate in funzione e paramtrate alla dimensione giudiziaria.

¹² Così, a p. 1 dello studio evocato; viene ulteriormente ribadita la necessità di tener conto delle specificità del contesto pandemico anche alle pp. 2-3-5-9 del documento in questione, il quale in ogni caso rivela che i numeri degli incidenti stradali, delle vittime e degli infortuni s'attestano, nel 2021, comunque inferiori quelli pre-pandemia.

¹³ Così, la relazione illustrativa al DDL n. 1435 (poi confluito nella l. n. 177 del 2024) della Camera dei deputati, p. 4; nello stesso senso, anche il dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato del 'Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada A.C. 1435-A' (cfr. per entrambi i link, la nota n. 10).

¹⁴ PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità*, in *Ind. pen.*, 1999, 2, 528.

Vero ciò, è vero pure tuttavia che altro è ricercare risposte normative aderenti al dato di realtà, altro ancora è tollerare l'abbandono di una strutturazione della norma a vocazione garantista ed, ancor più, una sua riscrittura in patente contrasto con il dettato costituzionale, al solo scopo di potenziarne le prestazioni sul versante applicativo. E questo anche perché orientare il diritto penale in direzione esclusivamente del processo non rappresenta certo una operazione neutra sul piano politico criminale, ma al contrario, come s'è opportunamente rilevato, «sottende una un'opzione politica di segno repressivo: privilegiare l'esercizio del potere punitivo»¹⁵.

Il silenzio della dottrina rispetto a simili deformazioni, oltre che sorprendere, non può che testimoniare l'ormai diffusa assuefazione ad un diritto penale sempre più asservito alle prioritarie esigenze del suo «socio tiranno»¹⁶.

2. *Le ordinanze di rimessione.* Spostando ora il *focus* dal versante legislativo a quello di legittimità costituzionale, si rende anzitutto opportuna una sintetica ricognizione delle principali censure formulate dalle tre ordinanze di rimessione¹⁷.

¹⁵ Così, efficacemente: MONGILLO, *La lotta alla corruzione tra frammentazione della tipicità e tattiche di semplificazione probatoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 2, 562; in tema, v. anche STORTONI, *Il diritto penale oggi in Italia quale "prima ratio"*, in *Represion penal y estado de derecho-Homenaje al Profesor Gonzal Quintero Olivares*, a cura di Morales Prats-Tamarit Sumalla-Garcia Albero-Reuters Aranzadi, Navarra, 2018, 272 ss.

¹⁶ S'allude, evidentemente, alla nota ed evocativa metafora di: PADOVANI, *La disintegrazione attuale e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria editale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1, 431 ss.; più in generale, sui rapporti tra diritto penale e processo, cfr. STORTONI, *Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, 380 ss.; GARGANI, *Processualizzazione del fatto e degli strumenti di garanzia: la prova della tipicità "ogni oltre ragionevole dubbio"*, in *Leg. pen.*, 2013, 839 ss.; GAROFOLI, *Il servo muto e il socio tiranno; evoluzione ed involuzione nei rapporti tra diritto penale e processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 12, 1457 ss.; NEGRI, *La costruzione della fattispecie giudiziaria. Oltre i vincoli della legalità processuale: strategie, prassi, conseguenze del rifiuto di un paradigma*, in *Diritto e processo penale tra separazione accademica e dialettica applicativa*, a cura di Foffani-Orlandi, Bologna, 2016, 153 ss.

¹⁷ Le ordinanze (Trib. Pordenone, 8 aprile 2025; Trib. Macerata, 28 marzo 2025; Trib. Siena, 14 aprile 2025), sono tutte consultabili sul sito della rivista Sistema Penale. Per i relativi commenti, cfr. UBIALI, *Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) e "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale*, in www.sistemapenale.it, 17 aprile 2025; MATTHEUDAKIS, *Guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Altre due questioni di legittimità costituzionale sull'art. 187 c.d.s.: quali margini per una interpretazione conforme in attesa della Corte?*, in www.sistemapenale.it, 21 maggio 2025.

Ordinanze - non è disutile precisare, soprattutto alla luce del responso del Giudice delle leggi¹⁸ - le quali muovono da una esegesi dell'art. 187 CdS strettamente ancorata al relativo tenore letterale. A giudizio dei rimettenti, la fattispecie sarebbe infatti suscettibile d'attrarre nel proprio alveo applicativo *qualunque* condotta di guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti e, quindi, anche quelle concretizzantesi nella conduzione del veicolo in un momento significativamente successivo rispetto al consumo della sostanza drogante.

Né manca, nel tessuto argomentativo dei provvedimenti, l'assolvimento all'onere d'interpretazione conforme¹⁹, 'terzo requisito' o comunque 'precondizione' per la trasmissione degli atti alla Consulta²⁰. Strada, questa, ritenuta però sostanzialmente impraticabile, poiché l'unico modo di leggere la disposizione '*in accordance*' con la Costituzione, secondo i giudici di merito, implicherebbe il ripristino in via ermeneutica del requisito dello stato di alterazione; il che, tuttavia, si risolverebbe a sua volta in una sorta d'abrogazione implicita della riforma, alla quale tra l'altro «osterebbe il principio di legalità, intesa nella sua declinazione di riserva di legge»²¹.

¹⁸ Cfr. par. 3.

¹⁹ In dottrina, un tentativo d'interpretazione conforme della disposizione - volto in via di prima istanza al sostanziale recupero dello stato d'alterazione - era stato in effetti avanzato da: MATTHEUDAKIS, *Le fattispecie del codice della strada*, cit., 207 ss.; ID, *Guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Altre due questioni di legittimità costituzionale sull'art. 187 C.D.S.*, cit.; nello stesso senso, benché con soluzione più incentrata sulla verifica dell'attualità d'uso anche: TRINCI, *La guida sotto l'influenza dell'alcool*, cit., 248. Prospettiva ermeneutica, di poi, accolta anche in alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Parma ord. 26 settembre 2025, GIP Agostini; con nota di: PENCO, *Guida "dopo" l'assunzione di sostanze stupefacenti: dal GIP di Parma un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme*, in *www.sistemapenale.it*, 27 ottobre 2025).

²⁰ Sull'interpretazione conforme a Costituzione, cfr.: LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir., Annali IX*, Milano, 2016, 391 ss.; BIN, *L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in *Riv. AIC*, 2015, 1; MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme*, in *Riv. AIC*, 2014, 2; PITRUZZELLA, *L'interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nell'interpretazione della legge*, in *Federalismi*, 2021; ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme alla legge*, in *La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive. A cinquant'anni dalla pubblicazione della prima sentenza della Corte costituzionale*, a cura di Carnevale-Colapietro, Torino, 2008, 89 ss.; RUOTOLO, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *Ass. GdP*, 2025, 3; NAPOLEONI, *L'onere di interpretazione conforme*, in MANES-NAPOLEONI, *La legge penale illegittima. Metodi itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, 49 ss.; FLORA, *I vincoli costituzionali nell'interpretazione delle norme penali*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 4; EPIDENDIO, *Riflessioni teorico-pratiche sull'interpretazione conforme*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 3.

²¹ Così, testualmente, l'ordinanza del Tribunale di Siena.

Di seguito, allora, una schematica ricapitolazione delle principali doglianze che, pur strettamente correlate e tendenti alla reciproca integrazione, per chiarezza espositiva procederemo comunque ad esaminare partitamente.

i) Principi di ragionevolezza e proporzionalità

Quanto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), i rimettenti lamentano uno scorretto utilizzo dell'ampia discrezionalità assegnata al legislatore in materia penale, comprovato dal vistoso scollamento - *id est*: sproporzione - riscontrabile tra i (legittimi) fini perseguiti e gli (incongrui) mezzi all'uopo impiegati: la riformata disposizione risulterebbe, a ben vedere, per molti aspetti eccentrica rispetto all'obiettivo di rafforzare la tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità delle persone, e ciò soprattutto in ragione della sua astratta idoneità ad abbracciare anche contegni del tutto ininfluenti rispetto alle indicate esigenze.

ii) Principio di eguaglianza

Con riguardo al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), invece, le censure s'appuntano, da un lato, sull'indebita equiparazione tra situazioni disomogenee e, dall'altro, sulle numerose disparità di trattamento innescate dalla novazione legislativa.

Sotto il primo profilo, in particolare, irragionevole sarebbe omologare la situazione di chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che gli producano un effettivo stato di alterazione a quella di chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in condizioni di perfetta lucidità.

Le disparità di trattamento, invece, vengono ravvisate: i) tra la norma censurata e quelle di guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186-186-*bis* CdS), per la cui configurazione il legislatore richiede l'accertamento di requisiti ulteriori (*id est*, il superamento delle soglie quantitative) rispetto al mero riscontro dell'assunzione della sostanza; ii) tra la norma censurata e quelle in materia di omicidio e lesioni stradali (artt. 589-*bis*, co. 2 e 590-*bis*, co. 3 c.p.), le quali continuano a subordinare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio alla verifica d'un effettivo stato d'alterazione; iii) tra le ipotesi di conduzione del veicolo senza patente e quelle in cui il soggetto attivo, pur munito di patente, guidi dopo aver consumato sostanze stupefacenti, per quanto in assenza d'alterazione psico-fisica; iv) tra chi guidi avendo assunto stupefacenti, benché con piena padronanza delle proprie facoltà intellettive, e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo.

iii) Principio di offensività e principio rieducativo

In punto d'offensività (art. 25 Cost.), le ordinanze reputano anzitutto la presunzione di pericolosità sulla quale poggia la norma - di cui contestualmente si rimarca la natura d'illecito di pericolo astratto - come irragionevole, arbitraria e non corrispondente all'*id quod plerumque accidit*. Presunzione, si prosegue concordemente, con la quale s'andrebbero ad intercettare condotte - come anche più volte ricordato - del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale e che risulterebbe altresì sintomatica d'una fattispecie incentrata, più che sulla repressione di un fatto lesivo, su di un tipo d'autore (l'assuntore di sostanze stupefacenti).

S'assocerebbero, a quelli descritti, connessi rischi anche per il processo rieducativo (art. 27, co. 3 Cost.), minato alla base dall'irrogazione di pena per un fatto sostanzialmente inoffensivo.

iv) Principio di determinatezza

A causa della sua estrema genericità, la disposizione si porrebbe in urto frontale, infine, anche con il canone della tassatività/determinatezza (art. 25 Cost.).

Ne risulterebbero vulnerate, in particolare, entrambe le tradizionali proiezioni garantistiche: per un verso, al cittadino non sarebbe consentito prefigurarsi in anticipo le conseguenze penali della propria condotta; per altro verso, al giudice, in assenza d'indicazioni precise circa il lasso di tempo che può intercorrere tra assunzione e condotta di guida, verrebbe conferita una discrezionalità troppo ampia nella scelta di quali condotte assoggettare (o meno) a sanzione penale.

Censure, per concludere, molto ben sintetizzate in una delle tre ordinanze per il tramite d'un efficace esempio - diciamo così - 'apagogico', attraverso il quale s'evidenzia che, a stretto rigore, una guida 'dopo' aver assunto sostanze stupefacenti si verifica anche nelle ipotesi in cui l'agente, consumata la sostanza all'età di diciotto anni, si pone alla conduzione del veicolo... da sessantantenne!²²

3. *La posizione della Corte costituzionale.* Nell'esame del merito delle questioni, la Consulta prende le mosse dalle rimostranze concernenti i principi di ragionevolezza/proporzionalità e di offensività.

²² Così, l'ordinanza del Tribunale di Macerata.

La scelta non è certo casuale, perché proprio in essi sta l'autentica chiave di volta di tutta la complessiva pronuncia: nella loro valenza di canoni ermeneutici, difatti, proporzionalità ed offensività illuminano alla Corte la strada dell'interpretazione costituzionalmente conforme, conducendola – correlativamente – al rigetto delle eccezioni²³. Ne è risultato una lettura della fattispecie che, pur rendendola sostanzialmente irriconoscibile rispetto a quella disegnata dal legislatore della riforma, la riporta al contempo sui binari tracciati dai principi fondamentali che presiedono al diritto penale.

Ma procediamo con ordine, seguendo le scansioni argomentative della decisione.

Muove la Corte osservando – sulla scorta d'una precedente pronuncia relativa al delitto di appropriazione indebita²⁴ – che la profonda incidenza d'ogni norma penale sui diritti costituzionali dei consociati impone un rigoroso controllo esteso non solo alla ragionevolezza, ma anche alla proporzionalità delle scelte di criminalizzazione.

Un sindacato, più in particolare, che si dipana attraverso la verifica de: «a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore (il bene giuridico, nel linguaggio consolidato della scienza penalistica); b) l'idoneità dell'incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero,

²³ Come ben osservato in dottrina (GALLUCCIO, *Guida “dopo” l'assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l'art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività*, in www.sistemapenale.it, 3 febbraio 2026), al centro della pronuncia sembra anche esserci la volontà d'imprimere una decisa accelerazione al sindacato di proporzionalità delle scelte d'incriminazione, più in ombra rispetto all'omonimo (per quanto profondamente differenziato) e fortunatissimo scrutinio concernente la misura della pena. Letteratura, per entrambi i principi, pressoché sterminata, dunque ci limitiamo a segnalare, quanto al principio di proporzionalità delle scelte d'incriminazione: MANES, *Il principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità*, in *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2012, 104 ss.; RUGGIERO, *La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione*, Napoli, 2018; RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020; quanto al principio di proporzionalità della pena: VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; INSOLERA, *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in *Introduzione al sistema penale*, AA.VV., 2006, vol I, 313 ss.; nonché, con specifico riguardo al settore dei delitti contro la pubblica incolumità: CASTRONUOVO, *La tutela dell'incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici*, in www.legislazionepenale.eu, 27 novembre 2024, 30, che rappresenta la introduzione al volume 'Reati contro l'incolumità pubblica', a cura di Castronuovo, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Nuova serie, diretta da Palazzo-Paliero-Pelissero, XX, Torino, 2024; infine, volendo: CALIFANO, *La proporzionalità intrinseca tra inconsistenza epistemologica e necessità istituzionale*, in *Ind. Pen.*, 2025, 3, 69 ss.

²⁴ Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46, con note di: CANZIAN, *Il giudizio di proporzionalità intrinseca ed estrinseca: il caso dell'appropriazione indebita*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 3; PONTEPRINO, *La “storia infinita” del sindacato sulla proporzionalità della pena*, in *Dir. pen. cont.*, 2024, 2, 142 ss.

la sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari); d) la sua proporzionalità in senso stretto: requisito che rimanda alla sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati»²⁵.

Per ciò che invece attiene al principio di offensività, ribaditane la caratura costituzionale (art. 25 Cost.), l'attenzione è principalmente rivolta alle specifiche condizioni d'ammissibilità degli illeciti di pericolo astratto; illeciti, vale a dire, in tanto compatibili con il *nullum crimen sine iniuria*, in quanto la presunzione legislativa su cui s'impernano appaia non solo essa stessa 'ragionevole', ma anche «fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall'esperienza»²⁶.

Tanto premesso sul piano generale, la Corte va dunque al cuore della questione di costituzionalità: l'interpretazione dell'art. 187 CdS.

Sul punto, perentoria è l'affermazione secondo cui, là dove quella suggerita dai rimettenti rappresentasse l'unica lettura prospettabile, la disposizione si porrebbe in aperto contrasto con entrambi i principi costituzionali invocati²⁷.

Carente, anzitutto, d'offensività perché suscettibile d'attrarre nel tipo anche condotte inoffensive rispetto al bene tutelato e diretta, perciò stesso, a stigmatizzare una mera attitudine antisociale del soggetto agente (il consumo di sostanze stupefacenti).

Contrastante, altresì, con plurime articolazioni del principio di proporzione: pur ispirato da una a) finalità legittima (tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità fisica dei relativi utenti), il divieto introdotto dalla riforma risulterebbe tanto «*sovrainclusivo*» rispetto allo scopo (b) idoneità), quanto c) ingiustificato, comprimendo eccessivamente quelle sfere di libertà (libertà di circolazione, diritto al lavoro, ecc.) che con esso vanno concretamente ad

²⁵ Par. 15.1.1.

²⁶ Par. 15.1.2.

²⁷ In effetti, precisa la Corte che l'ipotesi ermeneutica da cui muovono i rimettenti «non è, invero, smentita dai lavori preparatori. L'eliminazione dell'inciso 'in stato di alterazione psico-fisica' dai commi 1 e 1-bis dell'art. 187 cod. strada è stata giustificata nella relazione illustrativa del disegno di legge A.C. n. 1435 (poi sfociato nella legge n. 177 del 2024) presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, XIX Legislatura, nei termini seguenti: 'al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia [...] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità pubblica'».

interferire. Lo stesso varrebbe, infine, quanto alla d) proporzionalità in senso stretto, dal momento che la fattispecie finirebbe con il limitare *sine die* «la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi»²⁸.

Sin qui, come è agevole riscontrare, le traiettorie ermeneutiche dei rimettenti e della Consulta si dimostrano sostanzialmente coincidenti. Per poi divaricarsi, tuttavia, in ordine alla praticabilità di una esegesi della disposizione in armonia con il dettato costituzionale: soluzione, lo si è detto, coralmemente scartata dai rimettenti, ma ritenuta di contro «possibile e doverosa» da parte della Consulta. Questo il punto: valorizzando la *ratio* della disposizione e la valenza ermeneutica dei menzionati principi, difatti, il giudice costituzionale ritiene percorribile una lettura ‘restrittiva’ della norma, volta in specie ad includere «requisiti» di tipicità «*ulteriori*» rispetto a quelli immediatamente desumibili dal testo.

Cioè dire, un *quid pluris* che consenta all’illecito di ‘recuperare’ una dimensione d’effettiva pericolosità rispetto all’interesse protetto e che la Corte individua nel «vecchio» stato d’alterazione, vestito d’abiti, però, del tutto nuovi; «in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida», s’argomenta, occorre in particolare che «venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un’alterazione delle condizioni psicofisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo»²⁹. Una ‘risurrezione’, dunque, soltanto apparente, poiché se la formulazione antecedente alla riforma pretendeva l’accertamento di uno stato d’alterazione del conducente *concreto ed effettivo*, a seguito dell’intervento della Consulta tutto si sposta, per così dire, sul piano ‘astratto’, il *thema probandum* dovendo investire «unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei e [...] la generale idoneità di tale sostanza [...] a determinare in un assunto medio l’alterazione psicofisica»³⁰.

²⁸ Par. 15.2.1.

²⁹ Par. 15.4.

³⁰ Par. 15.4.

Così circoscritta la portata applicativa della fattispecie, non resta che procedere al vaglio delle doglianze riguardanti gli altri principi costituzionali invocati.

Con riguardo al canone della tassatività/determinatezza (art. 25 Cost.), la Consulta ritiene che, interpretata nel senso indicato, la disposizione offra al cittadino un monito sufficientemente chiaro circa le conseguenze di porsi alla guida là dove, a seguito dell'assunzione, la sostanza continui a dispiegare effetti sul proprio organismo. Né potenziali profili di frizione sarebbe dato riscontrare, d'altro canto, sotto il profilo della separazione dei poteri, in quanto il giudice di merito, nell'attività d'accertamento del reato (ed in particolare dello stato d'alterazione), dovrà semplicemente limitarsi ad applicare criteri di natura scientifica.

In ordine, infine, al principio di eguaglianza - le censure afferenti al principio di rieducazione vengono ritenute superate dalle riflessioni in punto d'offensività -, la Corte motiva raffrontando la norma ai vari *tertium comparationis* invocati dai rimettenti: quanto i) agli artt. 186 e 186-*bis* CdS, anzitutto, si smentisce che sul legislatore gravi l'obbligo d'impiegare le medesime tecniche di tutela per la repressione di condotte che, per quanto lesive dei medesimi beni giuridici, risultino comunque strutturalmente differenti per via delle diverse caratteristiche delle sostanze in questione; ii) così come, circa le disposizioni di omicidio/lesioni stradali (artt. 589-*bis*, co. 2 e 590-*bis*, co. 3 c.p.), si ritiene rientrante nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa continuare a pretendere, per tali delitti, un effettivo accertamento dello stato d'alterazione, tantopiù considerata la profonda discrepanza nel regime sanzionatorio rispetto all'ipotesi contravvenzionale in oggetto. Esclusa poi iii) l'idoneità della guida senza patente a fungere da valido termine di paragone (trattandosi di mero illecito amministrativo), la Corte ritiene di superare le ultime due doglianze avanzate dai rimettenti - *id est* iv) disparità di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti ma in stato di completa lucidità ed ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo; v) l'uniformazione di trattamento tra chi, consumate le sostanze stupefacenti, conduca il veicolo in stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta, ma in assenza di tale alterazione - rilevando come la lettura della fattispecie proposta in sentenza consenta di delimitarne l'ambito applicativo alle sole ipotesi in cui la sostanza sia ancora idonea a produrre un effetto di alterazione psico-fisica, potenzialmente condizionante, per ciò stesso, le capacità di guida del conducente.

Ne discende, in conclusione, la declaratoria d'infondatezza «nei sensi di cui in motivazione» delle questioni proposte, formula dispositiva tipica – come è noto – delle sentenze interpretative di rigetto, esercizi d'ortopedia normativa funzionali a ricondurre le disposizioni di legge sul sentiero tracciato dalla Carta fondamentale.

4. *Conclusioni.* Piuttosto complesso avviarsi a chiudere il commento d'una sentenza così ricca di sollecitazioni, articolata e, per molti aspetti, 'aperta'. Nell'insieme, prevale l'impressione che, nell'eterna contesa tra la riserva di legge (discrezionalità legislativa) e gli altri invalicabili argini allo *ius puniendi*, la Corte abbia tentato una soluzione saggiamente votata all'equilibrio ed al compromesso.

Ne costituisce riprova, oltre al complessivo tenore dell'apparato motivazionale, già solo la tipologia di decisione prescelta: tra gli effetti sempre perturbanti d'un accoglimento e l'impresentabile prospettiva d'un rigetto secco, la Corte s'orienta – come ben osservato in dottrina – per «una soluzione intermedia»³¹, e cioè per una sentenza interpretativa tutta incentrata su offensività e proporzione.

Una sensazione di perfetto equilibrio che tende, però, forse in parte ad affievolirsi, guardandone più da vicino gli effettivi contenuti.

S'è detto di come il recupero di una accettabile dimensione di lesività della condotta sia passato soprattutto attraverso la sostanziale re-introduzione, pur con fattezze nuove, del requisito dello stato d'alterazione psico-fisica³².

Ebbene, ciò che colpisce di simile manovra non è tanto la radicale antitesi con le intenzioni del legislatore della riforma: annessione, in via interpretativa, proprio di quell'elemento la cui soppressione era stata il motore della novella. Il punto invece – ma è problema più in generale connesso alla questione, non certo affrontabile in questa sede, degli evanescenti confini dell'interpretazione conforme³³ – sta nel *come* quel requisito viene in concreto delineato da parte della Consulta.

³¹ Così, MATTHEUDAKIS, *La Corte costituzionale traccia la rotta dell'interpretazione conforme dell'art. 187 C.D.S.*, cit., 5.

³² Cfr., par. 1.

³³ Si badi: non s'intende fare questione di rispetto dei limiti dell'interpretazione conforme – in estrema sintesi: che l'interpretazione non determini effetti ampliativi della penalità (art. 25 Cost.) e che non si ponga in contrasto con il tenore letterale della disposizione – i quali appaiono, nel caso di specie, pienamente rispettati. Tuttavia, crediamo che dalla pronuncia emerga nitidamente che, quanto più 'spinta' è

Non può non suonare dissonante agli orecchi d'un penalista, in effetti, che sia un giudice costituzionale non soltanto ad introdurre, ma anche a fissare con grande accuratezza i contorni della nuova disciplina, modellandola in maniera del tutto originale ed inedita; in una parola: creativa. Disciplina di cui ci si perita, con eguale rigore, finanche di fissare lo statuto probatorio, con suggerimenti rivolti tanto alle forze di polizia, quanto alla magistratura.

Vien forse da chiedersi allora – seppur dubitativamente – se non fosse stato più in equilibrio con (meglio: meno ‘traumatico’ per) il principio di riserva di legge, in luogo d'una effettuale riscrittura, il semplice ripristino della vecchia formulazione, pur sempre dettata dal decisore politico. Così come viene da chiedersi soprattutto se, a fronte d'un grado d'incisione così profondo sulla fattispecie, non fosse stato allora preferibile un accoglimento secco delle questioni. Esito rispetto al quale, crediamo, nessuno si sarebbe poi in fondo troppo scandalizzato.

Superare il paralizzante *horror vacui* connesso ad ogni pronuncia di accoglimento, se non altro, avrebbe potuto costituire occasione per riaffermare autorevolmente un principio spesso obliato nella produzione legislativa penale più recente: che il vessillo della pena, incidendo sul bene supremo della libertà personale, non può esser strumentalmente brandito al solo scopo di emarginare tipi d'autore invisibili alle maggioranze parlamentari di turno. Perché, si badi, è esattamente questo il malcelato proponimento (anche) della riforma di cui discorriamo, la quale rappresenta soltanto l'ultimo tassello (*rave party*, blocchi stradali, accattonaggio, ecc.) dei «57 nuovi reati, 60 nuove aggravanti e circa mezzo millennio di aumenti di pena»³⁴ introdotti, nel segno di quest'ennesima deriva punitivista, in appena tre anni e mezzo di legislatura.

Ma tant'è.

A questo punto, può esser utile dedicare qualche sintetica riflessione di chiusura proprio al «nuovo» stato d'alterazione, il quale si regge essenzialmente

l'interpretazione conforme, tanto più l'operazione interpretativa disvela il proprio carattere sostanzialmente legislativo. Su tali profili, oltre alla bibliografia già menzionata alla nota n. 20: PALAZZO, *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 3, 1268; ID, *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di Kostoris, Bologna, 2016, 241 ss.; CASTRONUOVO, *Clausole generali e prevedibilità delle norme penali*, in *QG*, 2018, 3, 45; TORRE, *La privatizzazione delle fonti del diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bologna, 2013, 11 ss.

³⁴ Così: DI VITO, *Tutto il potere ai pm: è già così. Con la riforma di più*, in *Il Manifesto*, 20.3.2026.

- come anche più volte ribadito - sull'idoneità della sostanza ad alterare le condizioni di guida di un assuntore *medio*.

Elemento che pare anzitutto disvelare - anche al netto delle rassicurazioni di parte della dottrina³⁵ - la natura d'illecito di pericolo astratto dell'incriminazione in discorso.

In tal senso, milita difatti non solo, sul piano formale, l'assenza del pericolo tra gli elementi di fattispecie espressamente enucleati dalla Corte, ma anche e soprattutto, su quello sostanziale, la stessa strutturazione della figura criminosa, evidentemente imperniata sulla repressione di una condotta, la cui pericolosità è frutto d'una valutazione d'ordine generale (presunzione) basata su precise regole d'esperienza (guidare avendo assunto sostanze stupefacenti idonee ad alterare un assuntore medio produce pericolo per la sicurezza stradale). Il «pericolo», nella prospettiva della Corte, non costituisce, cioè, un elemento della tipicità, ma rappresenta un dato che, più a monte, dà corpo e sostanza alla presunzione, attraverso la quale s'assume che guidare con una concentrazione di stupefacenti idonea ad alterare un assuntore medio determini in ogni caso «un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni altra condotta di guida»³⁶. A fugare qualsiasi dubbio mai residuasse sta poi, ed in maniera dirimente, la parte della decisione in cui la Corte specifica, con dovizia di particolari, le dinamiche d'accertamento dell'illecito, in cui del concreto pericolo per la sicurezza stradale non v'è però alcuna traccia³⁷.

Da questa angolatura, dunque, un arretramento della soglia della punibilità rispetto alla versione ante-riforma, la cui condotta, fondandosi su di uno stato d'alterazione concreto ed effettivo presentava - anche a prescindere dalla

³⁵ Propende per la qualificazione della contravvenzione in termini di reato di pericolo concreto: GALLUCIO, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l'art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività*, cit.; più scettico, pur non prendendo espressamente posizione sul punto: MATTHEUDAKIS, *La Corte costituzionale traccia la rotta dell'interpretazione conforme dell'art. 187 C.D.S.*, cit., 5.

³⁶ Così, par. 15; 15.4; 16.

³⁷ Si riporta, per comodità di consultazione, il frammento - già menzionato nel par. 2 - di decisione in discorso (par. 15.4): «In conformità dunque all'intenzione dichiarata del legislatore, tale dimostrazione non è più necessaria. Il nuovo *thema probandum* sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza - in base alla qualità e quantità riscontrata - a determinare in un assuntore medio l'alterazione psico-fisica».

(discussa) qualificazione dell'offesa³⁸ - un collegamento (indiscutibilmente) più diretto ed immediato con l'interesse protetto.

L'auspicio, in ogni caso, è che la lettura giurisprudenziale della fattispecie s'assesti comunque nel senso di richiedere un accertamento della concreta pericolosità della condotta per la sicurezza stradale; che si pretenda cioè, per intuibili ragioni di carattere costituzionale, in aggiunta alla verifica circa la *presenza* della sostanza nei liquidi biologici ed alla sua *idoneità* ad alterare un assuntore medio, anche la *creazione di un concreto pericolo* per la sicurezza stradale.

Una impostazione questa che, per quanto non esattamente in linea con le intenzioni della Corte (nella cui prospettiva, come detto, la pericolosità è collegata alla mera presenza della sostanza nelle matrici biologiche del conducente), non sembra tuttavia preclusa in senso assoluto dalle motivazioni della decisione, nelle cui pieghe è anzi possibile trovare alcuni appigli che paiono, sia pur debolmente, suffragarla.

Valutando, al metro della tassatività, la riscrittura della fattispecie proposta in sentenza, difatti, scrive la Consulta: «Questa interpretazione è compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, che non si oppone a una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto»³⁹. Non solo, perché trattasi d'affermazioni riproposte anche poco oltre, là dove, quasi del tutto specularmente, si torna ribadire che: «Tuttavia, il principio di precisione non osta a che il legislatore possa demandare al giudice il compito di circoscrivere l'area della punibilità descritta in astratto dalla fattispecie

³⁸ In merito alla qualificazione dell'offesa nella precedente formulazione, la Corte ritiene che la fattispecie fosse «costruita attorno a un modello in certo senso intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto. Nemmeno quella formulazione, infatti, esigeva *stricto sensu* la dimostrazione della creazione, da parte dell'agente, di un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, il requisito dell'alterazione psico-fisica imponeva comunque la dimostrazione, nel singolo caso, di un effetto della sostanza sull'equilibrio psico-fisico della persona, a sua volta considerato dal legislatore come evento intermedio in grado di porre in immediato pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma»; in dottrina, tuttavia, non sono mancate voci a favore della qualificazione nei termini di illecito di pericolo concreto: CATANIA, *Sicurezza stradale: i profili penalistici della nuova riforma*, cit., 354; MATTEVI, *La rinnovata disciplina della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti*, cit., 23; MENGHINI, *La riforma del codice della strada. Tra occasioni mancate e dubbi di costituzionalità*, cit., 23.

³⁹ Così, par. 15.

normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un «pericolo» per il bene giuridico tutelato dalla norma»⁴⁰.

Sulla scorta di quanto detto, va poi osservato che la nuova configurazione della fattispecie, per come stagiata dalla Consulta (illecito di pericolo astratto), sembra ravvicinarla di molto alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 CdS), anch'essa regolata - anche se attraverso soglie normativamente predeterminate - da generalizzazioni afferenti alla concentrazione della sostanza nei liquidi biologici del conducente; il che, di riflesso, ne ripropone inevitabilmente le medesime criticità, specie con riguardo ai 'casi limite'⁴¹.

Così, se l'ingenuo *Candide* di Voltaire, non troppo aduso all'utilizzo di stupefacenti, ne assume una piccolissima quantità, idonea, da un lato, a provocargli uno stato d'alterazione, ma inidonea, dall'altro, ad alterare un 'assuntore medio', andrà totalmente esente da pena, pur ingenerando potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

Per converso, e molto più problematicamente, se il vorace *Mangeur d'opium* di Baudelaire, ne assume una quantità inidonea, da un lato, a provocargli uno stato d'alterazione (vista l'alta soglia di tolleranza), ma idonea, dall'altro, ad alterare un 'assuntore medio', verrà assoggettato a sanzione penale in assenza di qualsivoglia pericolo per la circolazione stradale.

Non può tacersi - ad ogni modo e se si vuole: in compenso - che il 'nuovo' stato d'alterazione immaginato dalla Consulta, posto a raffronto con quello tratteggiato dalla precedente formulazione, sembra opportunamente sottrarre spazi d'opinabilità all'accertamento dell'illecito.

Nel vecchio sistema, la prova era infatti demandata, come già ricordato, agli indici sintomatici: indici non soltanto inaffidabili - vista la plurivocità dei sintomi connessi al consumo di sostanze stupefacenti - ma anche contrassegnati da amplissimi margini d'intuizionismo degli accertatori. Rispetto ad essi, la Corte manifesta condivisibilmente scetticismo e diffidenza, qualificandoli espressamente come «riscontri per lo più di dubbia attendibilità»⁴².

⁴⁰ Così, par. 15.5.

⁴¹ Sulla disciplina di cui all'art. 186 CdS, v.: MATTHEUDAKIS, *Le fattispecie del codice della strada*, cit., 187 ss.; TRINCI, *La guida sotto l'influenza dell'alcool*, cit., 113 ss.; MENGHINI, *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema*, Trento, 2016, 11 ss.; RECCIA, *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, Torino, 2014, 1 ss.

⁴² Par. 15.3.1.

Al posto di riscontri di «dubbia attendibilità», quindi, valutazioni inerenti alla quantità/qualità della sostanza nei liquidi biologici del conducente, con significativo guadagno in termini soprattutto di scientificità dell'accertamento. Certo, tutto ciò spalanca la porta a nuovi e non semplici quesiti, dimostrando il carattere ancora *in itinere* della disciplina, come del resto ben segnalato dal recente comunicato della Società italiana di medicina legale: «Nasce per la nostra Disciplina e per tutte quelle affini una nuova sfida: stabilire per ogni sostanza quantità e qualità idonea ad alterare una capacità di guida, stabilire cosa debba intendersi per assuntore medio, chi è l'assuntore medio, quali sono i criteri tecnico scientifici da adottare per rispondere alle prime tre sfide»⁴³. Molto in definitiva dipenderà dal come le novità introdotte dalla Corte costituzionale verranno concretamente recepite nella prassi quotidiana delle forze di polizia e, soprattutto, della giurisprudenza penale. Facendo giustizia d'una riforma tanto malamente concepita quanto grossolanamente attuata, la Consulta nel frattempo ci ricorda che la virtù, nel diritto come altrove, sta (quasi) sempre nel mezzo.

GAETANO STEFANO CALIFANO

⁴³ Comunicato, disponibile online al link: <https://www.simlaweb.it/sostanze-stupefacenti-e-guida-intervengono-i-giudici-delle-leggi/>; sul punto, v. anche il comunicato del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani, anch'esso disponibile online al link: <https://www.gtfi.it/comunicato-gtfi-sulle-basi-di-conoscenza-scientifica-per-la-corretta-lettura-della-recente-sentenza-della-consulta-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-187-del-codice-della-strada/>.